

## **Sentenza n. 138 depositata il 6 luglio 2021**

**Materia:** Ambiente, Caccia

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione **degli artt. 9, 97 e 117, commi secondo, lettere l), m), s) e sesto della Costituzione**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** **Legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9**, recante “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”, **artt. 2, comma 1, 6 e 9**

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della l.r. Liguria n. 9 del 2020

Illegittimità costituzionale dell’art. 9 della l.r. Liguria n. 9 del 2020

Non fondata la questione relativa all’art. 6 della l.r. Liguria del 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Liguria n. 9 del 2020.

La legge regionale è stata censurata all’art. 2, comma 1, che ha modificato l’art. 29, comma 13, della legge della l.r. n.29 del 1994 (recante norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

All’art. 29, comma 13, della l.r. 29 del 1994 che, nella sua formulazione originaria, prevedeva, per finalità venatoria, la temporaneità della posa di attrezzature e di ripari smontabili sul fondo altrui e la subordinazione di tali costruzioni al consenso del proprietario o conduttore del fondo, è stato aggiunto un periodo il quale stabilisce l’onere in capo al proprietario o conduttore del fondo di manifestare necessariamente con atto formale il proprio diniego alla permanenza delle opere attrezzate dai cacciatori.

Per il ricorrente, la norma regionale, introducendo la necessità di un atto formale, invece di un semplice diniego verbale per negare il consenso, diminuirebbe l’ampiezza delle facoltà dominicali garantite dall’art. 832 del codice civile e, poiché la materia “*ordinamento civile*” è riservata alla competenza legislativa statale, l’intervento regionale censurato violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, affermando che la riserva allo Stato della facoltà di legiferare in ambito di ordinamento privato (e la contestuale esclusione in materia della competenza regionale) ha la finalità, in armonia con il principio costituzionale di eguaglianza, di garantire

l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti privati sull'intero territorio nazionale. Nello specifico, la norma regionale è intervenuta illegittimamente in ambito riservato alla competenza legislativa statale introducendo la necessità di un atto formale per esprimere il diniego del proprietario o del conduttore del fondo in deroga *“al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile”*.

Il ricorrente ha impugnato anche l'art. 6 della legge della Regione Liguria n.9 del 2020 che, modificando l'art.35, comma 4, della legge della Regione Liguria n.4 del 1999, amplia l'elenco degli interventi che non richiedono autorizzazioni (già previsto dalla legge regionale in materia di assetto idrogeologico) individuando ulteriori tipologie di intervento.

Per l'avvocatura dello Stato, la norma regionale, incrementando il numero delle tipologie di intervento che non richiedono titolo abilitativo, contrasterebbe con il d.lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che stabilisce la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e con il DPR n.31 del 2017 che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione semplificata.

Viene rilevato dall'Avvocatura statale che il contrasto della norma regionale censurata con la normativa legislativa e regolamentare statale in ambito materiale di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, pone in essere la violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s) e sesto della Cost. Inoltre, la previsione regionale, consentendo interventi senza autorizzazione paesaggistica, abbassa il livello di tutela del paesaggio, incidendo contestualmente (abbassandoli) sui livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali, garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in violazione anche degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Adottando una sentenza interpretativa, la Corte non ha ritenuto fondata la questione.

E' stato riaffermato in sostanza che la legislazione regionale non può consentire *“deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, vevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica”*; tuttavia la disposizione regionale censurata dal ricorrente si limita ad ampliare l'elenco degli interventi di cui all'art. 35, comma 4 della l.r. n. 4 del 1999, per i quali è consentito l'esenzione esclusivamente della richiesta di autorizzazioni in materia idrogeologica e lascia inalterata l'obbligatorietà dell'autorizzazione paesaggistica. La Corte indica infine, interpretando, la lettura della norma regionale impugnata, riconoscendola legittima: *“La mancanza di un richiamo espresso nella disposizione impugnata (e nella legge regionale in cui si inserisce) alle previsioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 deve, pertanto essere interpretata non nel senso di una deroga, ancorché tacita, alla disciplina statale, ma nel diverso senso della integrazione delle tutele, per cui le*

*disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio troveranno integrale applicazione anche in questi casi, pur in assenza di uno specifico richiamo da parte della normativa regionale”.*

Il ricorrente ha infine impugnato l'art.9 della legge della Regione Liguria n.9 del 2020 che ha modificato il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. n. 35 del 2006, attuativa dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 1979.

La norma impugnata prevede che, nel mese di gennaio, nelle zone di protezione speciale (ZPS) possa essere esercitata la caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché la caccia agli ungulati, per due giornate settimanali a scelta del cacciatore.

Per l'avvocatura dello Stato, la norma regionale impugnata, stabilendo che sia il cacciatore a scegliere le due giornate settimanali per cacciare, si pone in contrasto con l'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto 17 ottobre 2007 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), che invece prevede sia il calendario venatorio a prefissare le due giornate settimanali di caccia.

Per il ricorrente, la violazione del suddetto decreto ministeriale si riverbera in violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in quanto le disposizioni ministeriali violate recano i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), norme quindi che tutelano l'ambiente e l'ecosistema, ambito riservato alla competenza dello Stato.

Viene rilevato inoltre dall'avvocatura dello Stato il contrasto della norma censurata con l'art. 18, commi 2 e 4 della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che disciplina il procedimento per modificare il calendario venatorio, contrasto che porrebbe in essere la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

La Corte ha riconosciuto la fondatezza della questione.

La motivazione della decisione muove i suoi passi dalla considerazione che l'esercizio della potestà legislativa residuale della Regione in materia di caccia incontra i limiti derivanti dalla finalità prioritaria di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, limiti, frequentemente di derivazione dalla normazione europea che vengono dettati dalla normativa riservata allo Stato che ne assicura l'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale.

L'art. 5 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007, stabilendo che le due giornate settimanali per cacciare siano prefissate nel calendario venatorio, ha la finalità di tutelare le zone di protezione speciale (ZPS) consentendo, nel mese di gennaio, la caccia soltanto due giorni alla settimana. La norma regionale impugnata, invece, lasciando la scelta discrezionale dei due giorni settimanali ai cacciatori, vanifica la portata della disposizione ministeriale con la conseguenza di lasciare aperta la

caccia tutto il mese di gennaio. Per questo abbassamento dei livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la norma regionale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.